



# COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

\*\*\*\*\*

**URBANISTICA ED EDILIZIA**

## ORDINANZA

**N. 23 DEL 18/05/2020**

**Oggetto: EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – DISPOSIZIONI TEMPORANEE  
PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**

IL SINDACO

IL SINDACO

Considerata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- Decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

Preso atto delle ulteriori disposizioni statali e regionali per il contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che si sono susseguite da febbraio ad oggi;

Considerato che era stata disposta la sospensione di tutte le attività di commercio su area pubblica al fine di limitare il più possibile la diffusione del Covid-19, in considerazione del fatto che in questa particolare situazione emergenziale, è stato ritenuto preminente garantire e tutelare la salute pubblica anche di fronte a potenziali pericoli;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.26 del 06/04/2020 che impone l'uso delle mascherine e n.38 del 18/04/2020 che detta disposizioni per:

- Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro;
- Disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali;
- protocollo anti-contagio;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 28/04/2020, con cui dal giorno 2 Maggio 2020 è stata consentita la ripresa del commercio su area pubblica nei posteggi fuori mercato e nei mercati settimanali del mercoledì e del sabato limitatamente al settore alimentare e ai produttori agricoli, esclusivamente per gli operatori già concessionari di posteggio;

Rilevato che dal 4 maggio 2020 è stata avviata una fase di progressiva riapertura delle attività produttive e commerciali sospese e che allo scopo di garantire lo svolgimento delle attività medesime in sicurezza, il Presidente della Regione Toscana ha pubblicato l'ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020, con la quale ha disposto, per i mercati all'aperto, il rispetto della distanza interpersonale di 1,8 mt ed il posizionamento presso i banchi di dispenser di gel per la sanificazione delle mani e/o di guanti monouso;

Visto il decreto-legge 33 del 16 maggio 2020, che all'articolo 1, comma 14, dispone "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020, in particolare il punto dd), che dispone *“le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i*

*criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11”;*

Vista l'ordinanza della Regione Toscana N. 57 del 17/05/2020, in particolare:

- Il punto n. 6 che dispone: *“di confermare, in conformità a quanto previsto nelle disposizioni nazionali, la distanza interpersonale minima di almeno un metro, salvo che per lo svolgimento delle attività sportive, raccomandando tuttavia per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri”;*

- il punto n. n. 15, che dispone *“l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compresi mercati coperti e all'aperto; mercati su strada; posteggi isolati o fuori mercato; fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario; attività su area pubblica in forma itinerante; mercati dei produttori agricoli) è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale”;*

Considerato, pertanto, di dover adottare delle misure volte alla ripresa completa delle attività di commercio su aree pubbliche, in modo tale da impedire assembramenti e garantendo il rispetto della distanza interpersonale tra gli avventori; questo scopo è raggiungibile rimodulando il posizionamento dei posteggi del mercato settimanale del mercoledì, come da schema planimetrico allegato A al presente atto;

Visto il Regolamento del Commercio su area pubblica approvato con deliberazione del CC n.63 del 24/11/2016;

Sentite le associazioni di categoria negli incontri tenutisi in data 13 e 15 maggio 2020;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50;

## **ORDINA**

- 1) di stabilire la ripresa del commercio su area pubblica in forma itinerante e nei mercati settimanali del mercoledì, del venerdì e del sabato anche per il settore non alimentare con decorrenza 20 maggio 2020, salvo nuove disposizioni;
- 2) di confermare il posizionamento dei posteggi del mercato settimanale del sabato di Piazza Boccaccio, come previsto dalla deliberazione della Giunta n. 70 del 28/04/2020;
- 3) di confermare la possibilità di svolgimento delle attività da parte dei titolari delle concessioni dei posteggi fuori mercato e del mercato del venerdì di Piazza Pertini nelle postazioni individuate nel Piano del Commercio su area pubblica approvato con deliberazione CC n.63/2016;
- 4) Relativamente al mercato del mercoledì di Viale Matteotti:
  - a. di rimodulare il posizionamento dei posteggi, come da schema planimetrico allegato A al presente atto;
  - b. di prevedere che tale assetto è valido soltanto per le edizioni dei giorni 20 maggio, 27 maggio e 3 giugno 2020;
- 5) di vietare il consumo sul posto degli alimenti e bevande;

6) di sopprimere temporaneamente i posteggi non assegnati nei mercati e, pertanto, di provvedere alle procedure di spunta soltanto per i posteggi assegnati il cui titolare risulti assente;

7) di dare atto che non saranno considerate assenze degli operatori commerciali del settore non alimentare, alimentare e produttori agricoli maturate a decorre dal giorno 11/03/2020 fino alla ripresa del normale svolgimento dei mercati;

8) di disporre che i singoli operatori debbano garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di protocolli anticontagio;

9) di disporre che in caso di mancato rispetto delle disposizioni statali e regionali, nonché quanto indicato nel presente atto saranno applicate le sanzioni previste dalle norme attualmente vigenti;

10) che per l'accesso alle aree di mercato dovrà essere obbligatoriamente indossata la mascherina;

11) di trasmettere il presente atto al responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia, al Comando territoriale della Polizia Municipale, al gestore del servizio di igiene urbana ed alle associazioni di categoria;

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso in opposizione entro 30 gg. al Prefetto, al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Toscana entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto, ovvero in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Certaldo, li 18/05/2020

Cucini Giacomo / Arubapec S.p.a.